

Emanuela Fugazza

**La scienza del diritto commerciale postunitario.
Gli esordi di Alberto Marghieri, Adolfo Sacerdoti, David Supino**

*The italian judicial-commercial science after the unification of the country.
The scientific debuts of Alberto Marghieri, Adolfo Sacerdoti, David Supino*

ABSTRACT: Historical research, when it focuses on moments of change of Italian commercial law after the unification of the country, usually singles out the renewal of judicial-commercial “science” in the eighth decade of the nineteenth century. Specifically, the promulgation of the commercial code of 1882 favored the renaissance of studies in commercial law. At its onset, the writings of jurists as Alberto Marghieri, Adolfo Sacerdoti and David Supino, and others like Ercole Vidari, nevertheless discussed these interpretations and anticipated by at least a decade the scientific rediscovery of commercial law.

KEYWORDS: History of commercial law – economic analysis of commercial law – systematic analysis of commercial law

SOMMARIO: 1. Caratteri del diritto commerciale negli anni Settanta dell'Ottocento – 2. I rapporti fra diritto commerciale ed economia politica. Il fondamento economico degli istituti giuridici – 3. Giudici e giuristi oltre la lettera del codice. Per uno studio sistematico del diritto commerciale.

1. *Caratteri del diritto commerciale negli anni Settanta dell'Ottocento*

Agli inizi del secolo scorso un giurista di vaglia quale Alfredo Rocco in due contributi distanti tra loro una ventina di anni offrì letture alquanto differenti della scienza commercialistica italiana nei decenni successivi all'Unità d'Italia. In un articolo pubblicato negli anni Trenta del Novecento, egli non aveva dubbi nell'intravedere nell'opera di Cesare Vivante i caratteri della vera svolta nella storia del diritto commerciale del XIX secolo¹. E della produzione scientifica precedente poco o nulla salvava². Alcuni anni prima invece il suo giudizio nei riguardi della generazione di commercialisti che avevano esordito sul piano scientifico e accademico prima del maestro veneziano era stato più generoso³. A Ercole Vidari aveva difatti riconosciuto il merito di aver inaugurato il “rinascimento degli studi di diritto commerciale”⁴. Lusinghiera era stata l'opinione espressa anche nei confronti di altri tre giuristi, che a suo avviso avevano offerto un contributo significativo a quell'opera di rinnovamento scientifico e alla “formazione di una scuola italiana di diritto commerciale”. I tre studiosi rispondevano al nome di Alberto Marghieri, Adolfo Sacerdoti e David Supino⁵.

Quest'ultima interpretazione fu condivisa anche da altri esponenti della dottrina privatistica dell'epoca, tanto che Alberto Asquini autorevolmente sostenne che il “vero momento di fondazione della moderna scienza italiana del diritto commerciale” poteva essere rintracciato nel periodo successivo alla promulgazione del codice di commercio del 1882⁶. Marghieri, Supino,

¹ Cfr. A. Rocco, *L'opera scientifica di Cesare Vivante*, in *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, I, Roma 1931, pp. XIII-XIX.

² Ivi, p. XIV.

³ Cfr. A. Rocco, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in “Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni”, IX (1911), pp. 285-304.

⁴ Del maestro pavese così scriveva, ivi, p. 293: “Ercole Vidari [...] fu tra i pochissimi a studiare il diritto commerciale con metodo sistematico e con ampiezza di cultura economica e giuridica: il suo saggio sulla *cambiale*, gli scritti bibliografici e critici, e infine il vasto ed organico *Corso di diritto commerciale* iniziarono il rinascimento degli studi di diritto commerciale, che il risveglio dei nostri traffici faceva oramai sentire come una viva necessità della pratica”.

⁵ *Ibid.*

⁶ E ciò poiché quel codice, che “aveva attinto a fonti legislative straniere non univoche, ma diverse, obbligò la scienza italiana del diritto a formarsi un alveo proprio”. Cfr. A. Asquini, *Il diritto*

Bolaffio erano tra i giuristi indicati quali artefici di quella “fondazione”⁷. A Vidari, nel discorso dell’insigne studioso, era poi riservato un posto a parte. Nessuno difatti dubitava dei meriti scientifici del maestro pavese, considerato pressoché unanimemente il più insigne rappresentante della scienza giuscommercialistica precedente l’età vivantiana, e autore di opere fondamentali già negli anni Settanta⁸.

La ricerca storica, in tempi recenti, ha approfondito le intuizioni di Rocco e di Asquini. Pur ferma nel valorizzare il contributo indiscusso di Vivante, ha in effetti insistito sul fatto che già negli anni Ottanta “un’aria nuova circola(va) nella dottrina del diritto commerciale”⁹. E nel ricostruire le direttrici lungo le quali quel ramo dal sapere giuridico costruì il proprio rinnovamento ha messo in luce alcuni indirizzi interpretativi lungo i quali gli studiosi, a partire da quel decennio, orientarono la propria attività scientifica. Così, si sono messe in evidenza le letture sistematiche che iniziarono a essere fatte anche degli istituti giuscommercialistici; si sono sottolineati i tentativi di rintracciare i fondamenti economici degli istituti oggetto di disciplina, quale metodo ritenuto imprescindibile di ogni studio che ambisse alla scientificità; e ancora, si sono valorizzate le rivendicazioni di autonomia del diritto commerciale nei riguardi del diritto civile¹⁰.

Tutte direttrici, merita sottolineare, già coltivate da Vidari fin dagli esordi come cultore del diritto commerciale. Il maestro pavese difatti nel corso degli anni Settanta fondò la cifra distintiva della sua produzione giuscommercialistica, che aveva nella cultura economica, nell’attenzione alla prassi e alle esigenze manifestate dal mondo mercantile e nel rifiuto di letture esegetiche del diritto alcuni dei propri tratti distintivi¹¹. Orbene, l’insegnamento del maestro pavese diede frutti immediati. Nel volgere di pochissimi anni, un manipolo di giuristi seguì la strada tracciata con

commerciale italiano nel secolo decorso (1839-1939), in “Rivista di diritto commerciale”, XXXVII (1939), pp. 445-451, in part. p. 447.

⁷ A questi Asquini aggiungeva Papa D’Amico e Manara quali esponenti di maggior spicco della giuscommercialistica degli anni Ottanta dell’Ottocento. *Ibid.*

⁸ Al proposito Asquini (*ibid.*) scriveva: “Prima notevole espressione di questo nuovo indirizzo costruttivo fu il Trattato di diritto commerciale in nove volumi di Ercole Vidari, cominciato a pubblicare prima ancora della promulgazione del nuovo codice, nel 1877, che si impose immediatamente nella scuola e nel foro, per il suo carattere sistematico a larga base”.

⁹ Cfr. R. Teti, *Un diritto per gli imprenditori. Il diritto commerciale dalle codificazioni ottocentesche al Codice civile del 1942*, Roma 2018, p. 77.

¹⁰ Ivi, pp. 78-79.

¹¹ Ci sia consentito rinviare al proposito a E. Fugazza, *Tra liberismo e solidarismo: il lungo percorso scientifico di Ercole Vidari*, Padova 2018. Si vedano anche: M. Libertini, *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia*, in “Rivista delle società”, LVIII (2013), pp. 1-41; Id., *Vidari, Ercole*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 2044-2046.

autorevolezza dall'illustre studioso fin dai suoi primi scritti. E quelli che Vidari indicava come i criteri ai quali tanto il legislatore quanto il teorico del diritto avrebbero dovuto affidarsi per promuovere il riscatto scientifico del diritto commerciale divennero le direttrici seguite anche dalla nuova generazione di commercialisti.

Riteniamo dunque che gli anni Settanta, prima ancora del decennio successivo, furono cruciali nella storia del diritto commerciale italiano postunitario. In un periodo in cui erano appena iniziati i lavori di riforma del codice di commercio¹², alcuni brillanti giuristi s'interrogavano sulle riforme più opportune e soprattutto riflettevano sul metodo che avrebbe dovuto orientare l'attività del legislatore e dello studioso, segnando in maniera indelebile, almeno così ci pare, la storia della disciplina di cui erano giovani cultori.

Nelle pagine che seguono si cercherà dunque di dimostrare la tesi qui formulata. Seguendo le indicazioni di Alfredo Rocco rivolgeremo la nostra attenzione in particolare a Sacerdoti¹³, Supino¹⁴ e Marghieri¹⁵, e agli scritti con cui negli anni Settanta esordirono sul piano scientifico¹⁶. Crediamo difatti che

¹² In argomento, si veda diffusamente A. Padoa Schioppa, *La genesi del Codice di commercio del 1882*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 157-203.

¹³ Nato a Padova il 20 settembre 1844, Adolfo Sacerdoti rimase legato tutta la vita all'ateneo della sua città natale dove professò il diritto commerciale, dapprima come libero docente e poi come professore ordinario. Fece parte dell'*Associazione per il progresso degli studi economici*, come si ricava dal *Verbale dell'adunanza del Comitato di Padova dell'8 gennaio 1876*, in "Il Giornale degli economisti", XII (1876), pp. 1-8 (su questa Associazione, cfr. F. Bof, *Comitati dell'Associazione per il progresso degli studi economici in Italia (1875-1879)*, in M.M. Augello - M.E.L. Guidi (curr.), *Associazionismo economico e diffusione dell'economia politica nell'Italia dell'Ottocento. Dalle società economico-agrarie alle associazioni di economisti*, Milano 2000, pp. 329-354). Fu membro effettivo dell'*Institut de droit international* e di prestigiose accademie scientifiche e letterarie. Tra queste segnaliamo l'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, la Società di legislazione comparata di Parigi, l'Istituto lombardo di Scienze, Lettere ed Arti. Morì a Padova nel 1922. Per le notizie biografiche su Sacerdoti si vedano: G. Biagi, *Chi è? Annuario biografico italiano con cenni sommari delle persone più note del Parlamento, dell'esercito, dell'armata, della magistratura, del clero, delle pubbliche amministrazioni, dell'insegnamento, della letteratura, dell'arte, dell'industria e del commercio*, Roma 1908, p. 228; *Atti del Reale Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, LXX (1910-1911), p. XXI; G. Tusset, *Paternalismo ed economia all'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova (1866-1876)*, in M. M. Augello - M. E.L. Guidi (curr.), *Associazionismo economico*, II, cit., pp. 95-116, in part., pp. 113-114.

¹⁴ Per il profilo bio-bibliografico di David Supino, professore di diritto commerciale a Pisa, cfr. R. Volante, *Supino, David*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico*, cit., II, pp. 1923-1924.

¹⁵ Professore di diritto commerciale a Napoli, il suo profilo bio-bibliografico è stato ricostruito di recente da R. Teti, *Marghieri, Alberto*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico*, cit., II, p. 1274.

¹⁶ Anche I. Birocchi, *Tra i due codici. La giuscommercialistica italiana dopo il "Manifesto" di Vidari (1870-1882)*, in Id. (cur.), *Non più satellite*, cit., pp. 107-165, in particolare pp. 141-156, ha sottolineato la rilevanza di questi giuristi nella storia del diritto commerciale postunitario. Il saggio testé citato è stato pubblicato quando il presente articolo era già in corso di stampa. Merita dunque precisare che alcune osservazioni, sviluppate nelle pagine seguenti, e in parte presenti nel saggio di Italo Birocchi, sono dovute a una analoga e convergente lettura di alcuni testi rimasti finora in ombra nella

essi ben rappresentassero gli indirizzi interpretativi intorno ai quali la scienza giuscommerciale stava gettando le basi della propria rinascita. In considerazione del fatto che in anni recenti la storiografia giuridica ha ricostruito *ex professo* il dibattito sull'autonomia del diritto commerciale, anche per il periodo che qui interessa¹⁷, ci concentreremo segnatamente sugli altri due capisaldi metodologici che, già individuati da Vidari, tracciarono il rinnovamento scientifico del diritto commerciale. Ci riferiamo alla convinzione, in quegli anni sempre più radicata, circa l'esistenza di un rapporto strettissimo tra il diritto commerciale e l'economia politica e al superamento di un atteggiamento meramente esegetico nei riguardi del diritto.

2. I rapporti fra diritto commerciale ed economia politica. Il fondamento economico degli istituti giuridici

Della nuova generazione di giuscommerciale, Adolfo Sacerdoti deve essere senza dubbio annoverato tra i primi a credere fortemente nella necessità di una ricerca dei fondamenti economici degli istituti giuridici. Come altri studiosi attivi in quegli anni, il giurista patavino manifestò da subito un interesse profondo nei riguardi della scienza economica, dei suoi esponenti, e di alcune delle più rilevanti questioni che agitavano l'economia mondiale. Anche per lui, dunque, la convinzione che tra l'economia politica e il diritto commerciale esistessero connessioni strettissime che dovevano essere valorizzate non rimase un'idea astratta né una semplice dichiarazione d'intenti.

Dopo essersi inizialmente occupato di istituti del diritto civile¹⁸, Sacerdoti rivolse i propri interessi al tema dell'unificazione monetaria internazionale, che in quel torno di tempo non solo era al centro dei dibattiti tra i più illustri economisti ma formava altresì l'oggetto di intese e accordi tra numerosi paesi. Agli economisti e agli storici dell'economia sono ben noti i tentativi di "agganciamento all'oro" compiuti da molti Stati nel corso dell'Ottocento¹⁹. L'obiettivo, da molti perseguito, da alcuni osteggiato, era l'unificazione dei

storiografia giuridica.

¹⁷ Cfr.: M. Caravale, "Perché mai il diritto privato è ancora diviso in due campi, il civile e il commerciale?". *La polemica sul Codice di commercio nell'Italia liberale*, in C. Angelici - M. Caravale - L. Moscati - U. Petronio - P. Spada (curr.), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008, pp. 81-116; E. Mura, *L'orbita di un "pianeta luminosissimo". Verso l'autonomia scientifica del diritto commerciale*, in I. Biocchi (cur.), *Non più satellite. Itinerari giuscommerciale tra Otto e Novecento*, Pisa 2019, pp. 45-105.

¹⁸ Si veda, ad esempio, A. Sacerdoti, *Della rescissione dei contratti per lesione*, Venezia 1868.

¹⁹ La citazione è ripresa da M. De Cecco, *Moneta e impero. Il sistema finanziario internazionale dal 1890 al 1914*, Torino 1979, p. 58, a cui si rinvia anche per un'analisi critica della situazione finanziaria internazionale nel periodo che qui interessa.

diversi sistemi monetari, con il passaggio al monometallismo aureo²⁰. Sacerdoti, come testimonia un lungo saggio pubblicato nel 1869²¹, era nettamente schierato a favore di un'unione monetaria internazionale. La Convenzione stipulata nel 1865 tra Belgio, Francia, Italia e Svizzera, che aveva costituito la Lega latina²², veniva indicata dal giovane studioso come un precedente importante che, seppur perfettibile²³, avrebbe dovuto indicare a tutti i paesi la rotta lungo la quale orientarsi per unificare i propri sistemi monetari.

Con lo scritto in esame il giurista offriva una disamina articolata dei vantaggi che a suo giudizio l'unione monetaria avrebbe apportato, e nel contempo dimostrava una solida conoscenza delle principali tesi che sull'argomento circolavano negli ambienti degli economisti, non solo italiani. Le sue posizioni erano vicine a quelle che si stavano imponendo in seno alla neonata Società di Economia politica italiana²⁴. La gran parte dei membri di quest'ultima, chiamati a esprimersi sull'opportunità di adottare una moneta unica, insisteva sulla necessità di rafforzare, sul piano internazionale, l'integrazione economica e commerciale e intravedeva nella creazione di un

²⁰ Per una sintesi recente, si rinvia a: G. Pavanelli, *Il dibattito sulle relazioni monetarie internazionali (1880-1895)*, in "Il pensiero economico italiano", III, 2 (1995), pp. 133-165; F. Mastrangelo, *Tentativi di unione monetaria in Europa dall'antichità al secolo XIX*, in "Rivista di storia finanziaria", VI (2001), pp. 61-76.

²¹ Cfr. A. Sacerdoti, *Sulla unificazione internazionale del sistema monetario*, Padova 1869.

²² Conosciuta anche come Unione Monetaria Latina (UML), con una locuzione che, come ha scritto A. Filocamo, *Per un bilancio dell'Unione Monetaria Latina*, in "Pecunia", XXIII (2016), pp. 75-87, in particolare, p. 76, nota 2, non era presente nei trattati internazionali ma venne utilizzata per la prima volta dalla stampa inglese all'indomani della Convenzione del '65. Come noto, in forza di questo accordo, i paesi stipulanti, ai quali nel '68 si aggiunse la Grecia, si impegnarono a uniformare il contenuto metallico delle proprie monete e a garantirne la libera circolazione in tutti i territori della Lega. Detta Convenzione, è stato scritto, fu una sorta di composizione degli interessi in gioco. Il Belgio, la Svizzera e l'Italia in effetti avevano inizialmente proposto di passare al monometallismo aureo. Prevalsa tuttavia la posizione francese favorevole al mantenimento del bimetallismo, l'accordo raggiunto assecondava nondimeno le comuni aspirazioni a eliminare le differenze nella monetazione. Per riferimenti alla vasta letteratura sulla UML, cfr. A. Filocamo, *Per un bilancio*, cit., p. 76.

²³ Sacerdoti in effetti auspicava che tutti gli Stati si mettessero sul tallone aureo. Ciononostante, aveva accolto la Convenzione del '65 come un "avvenimento economico di grande importanza", che permetteva ai paesi stipulanti, già uniti da molteplici interessi commerciali, di potenziare i loro legami anche sul piano finanziario aderendo a un sistema monetario "quasi rispondente ai principii della scienza ed alle necessità del mercato internazionale". Cfr. A. Sacerdoti, *Sulla unificazione*, cit., pp. 3-4.

²⁴ Sulla Società, la sua fondazione e i temi affrontati nei primi anni della sua costituzione, si vedano: P. F. Asso, *La Società di Economia politica italiana (1868-1882)*, in M.M. Augello - M.E.L. Guidi (curr.), *Associazionismo economico e diffusione dell'Economia politica nell'Italia dell'Ottocento. Dalle società economico-agrarie alle associazioni di economisti*, II, Milano 2000, pp. 245-277; A. Macchioro, *Per una storia dell'economia politica italiana nell'età del Positivismo*, in Id., *Studi di storia del pensiero economico italiano*, Milano 2006, pp. 103-156, in particolare, pp. 112-114.

unico sistema monetario lo strumento atto al perseguimento di tale obiettivo²⁵. Analogamente, una maggiore circolazione dei capitali, un loro più efficiente utilizzo, la diminuzione delle oscillazioni nel corso dei cambi, una maggiore rapidità delle contrattazioni erano alcuni degli effetti benefici che Sacerdoti immaginava sarebbero stati apportati dalle riforme finanziarie che molti Stati stavano cercando di realizzare²⁶.

Con un ottimismo destinato per la verità a essere smentito dagli eventi, il commercialista patavino riteneva che il corso forzoso dei biglietti di banca recentemente introdotto in Italia e da lui severamente criticato²⁷ non avrebbe frapposto alcun ostacolo lungo la strada dell'unificazione monetaria, in quanto provvedimento annunciato come eccezionale²⁸. Avvalendosi anche degli articoli apparsi su alcuni dei più autorevoli giornali di economia internazionali, smontava ad una ad una le argomentazioni di coloro che erano contrari all'introduzione della moneta unica²⁹.

²⁵ In argomento, cfr. P.F. Asso, *La Società di Economia*, cit., pp. 275-276.

²⁶ Cfr. A. Sacerdoti, *Sulla unificazione*, cit., pp. 12-13.

²⁷ Come noto, per fronteggiare la grave situazione finanziaria in cui versava l'Italia nei primi anni successivi all'unificazione, la legge Scialoja del 1° maggio 1866 aveva sospeso la convertibilità metallica dei biglietti emessi dalla Banca Nazionale del Regno. Nel corso della discussione parlamentare sul disegno di legge le riserve iniziali avevano lasciato il posto a una generale condivisione delle posizioni del ministro delle Finanze, nella convinzione che l'introduzione del corso forzoso fosse una scelta obbligata per tentare di risanare le finanze del Regno, segnate da un pesantissimo disavanzo. Tuttavia, trascorsi alcuni anni da quel provvedimento, sia tra gli operatori economici sia in Parlamento ci si interrogava sull'opportunità di mantenerlo. Nel marzo del 1868 era stata nominata una Commissione parlamentare d'inchiesta, e anche fuori dal Parlamento, tra i più illustri economisti, sui quotidiani finanziari e in seno alla Società di Economia politica si discuteva sulle possibili conseguenze del corso forzoso nel lungo periodo. Le posizioni fortemente critiche emerse a più livelli da tempo sono state messe in luce da chi si è occupato *ex professo* dell'argomento. Si vedano, tra i tanti autorevoli contributi: G. Luzzatto, *L'economia italiana dal 1861 al 1914*, I (1861-1894), Milano 1963, pp. 85-94; P. Pecorari, *La lira debole. L'Italia, L'Unione monetaria latina e il "bimetallismo zoppo"*, Padova 1999, pp. 1-16; P. F. Asso, *La Società di Economia*, cit., pp. 260-268; A. Sensales, "... *prevalse il partito dell'adozione dell'Ordine del giorno...*". *La Commissione parlamentare d'inchiesta del 1868 sul corso forzoso*, in "Itinerari di ricerca storica", XXX (2016), pp. 41-64. Qui ci limitiamo a sottolineare la convergenza tra le riflessioni critiche di Sacerdoti sul corso forzoso e gli orientamenti dominanti in seno alla scienza economica.

²⁸ Per la verità, già all'inizio degli anni Settanta il corso forzoso introdotto in Italia provocò una forte destabilizzazione nell'Unione Monetaria Latina, al cui spirito era peraltro contrario, rivelando, come è stato messo in luce, il fallimento di ogni tentativo volto a unificare i sistemi monetari di paesi diversi senza coordinarne le politiche economiche. In argomento, si veda diffusamente, M. De Cecco, *Moneta e impero*, cit., pp. 64-70.

²⁹ Così, a chi invocava la tenacia della tradizione fra i maggiori ostacoli all'unificazione monetaria internazionale, Sacerdoti opponeva l'esempio dell'Italia, che era riuscita, "senza sconci nel mondo degli affari, né reclami per lesione ai diritti di quanti [...] percepiscono annui assegni fissi", a superare le differenze nella monetazione che avevano contraddistinto il lungo periodo precedente l'unificazione politica (A. Sacerdoti, *Sulla unificazione*, cit., pp. 7-9). A chi paventava i rischi connessi a una maggiore esportazione delle monete metalliche e dunque frequenti crisi monetarie, il giurista rispondeva che anche le importazioni del numerario sarebbero risultate più facili, e avrebbero

Il contributo da ultimo esaminato valse a incrementare il prestigio di cui Sacerdoti già godeva. Se difatti l'appartenenza quale socio corrispondente all'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova lo aveva già fatto conoscere agli ambienti scientifici e accademici³⁰, il saggio del '69 contribuì a conferirgli risalto internazionale. Prova ne è il fatto che in quello stesso anno il Consiglio Superiore del Commercio, dell'Agricoltura e dell'Industria francese invitò il giovane studioso a partecipare a un'inchiesta sull'unificazione monetaria. Un'iniziativa, quella, che favorì il confronto fra trentasette esperti mondiali dell'argomento, schierati su fronti opposti in ragione del proprio orientamento, favorevole o contrario alla moneta unica. Del contributo che Sacerdoti offrì in quell'occasione abbiamo contezza grazie alla "deposizione" che egli diede alle stampe nel '71, dopo averla letta all'Accademia patavina³¹. Strutturata come risposta al questionario predisposto ai fini dell'inchiesta, tale memoria ripeteva buona parte delle argomentazioni che il commercialista aveva già illustrato a sostegno dell'opportunità dell'unificazione monetaria internazionale. Ora però, tra gli argomenti adottati, maggiore risalto veniva dato al favore che in Italia anche le Camere di commercio avevano espresso nei riguardi della moneta unica. Un richiamo, questo, che come vedremo si inseriva nel più generale contesto delle riflessioni giuscommercialistiche dello studioso, attento e sensibile alle istanze provenienti dal mondo dei commercianti.

A partire dagli anni Settanta Sacerdoti iniziò ad applicare quella solida cultura economica, della quale aveva dato ampiamente prova, allo studio del diritto commerciale. Quando iniziò a rivolgere i propri interessi a questo ramo del sapere giuridico, lo fece con la convinzione, lo si è anticipato, che esso fosse e dovesse essere strettamente connesso all'economia politica. Una tesi, quest'ultima, della quale offrì una precisa elaborazione scientifica in occasione

dunque arginato gli inconvenienti connessi a un aumento delle esportazioni (ivi, p. 10). E ancora, fra i detrattori dell'unificazione circolava la convinzione che essa avrebbe provocato la "degradazione" delle specie monetarie in corso. Sacerdoti ribatteva opponendo l'esempio della Convenzione del '65 che al fine di scongiurare quel pericolo, dopo aver stabilito una misura comune nella fabbricazione delle monete, aveva ordinato ai paesi contraenti il ritiro dei pezzi logori, comminando severe sanzioni ai contravventori (ivi, pp. 10-11). E infine, il commercialista minimizzava i rischi, che riguardavano segnatamente gli Stati come l'Italia nei quali era stato introdotto il corso forzoso, collegati a una esportazione rapidissima delle monete precedentemente in circolazione. Pur consapevole che si trattava di un'ipotesi affatto remota, Sacerdoti era nondimeno convinto che le condizioni economiche e finanziarie del paese avrebbero favorito il rientro del numerario, come era accaduto in Francia nel 1848 e come accadeva in Austria, da tempo soggetta al corso forzoso (ivi, pp. 11-12).

³⁰ A proposito dell'appartenenza di Sacerdoti a detta Accademia, si veda G. Tusset, *Paternalismo*, cit. pp. 113-114.

³¹ Cfr. A. Sacerdoti, *Inchiesta monetaria tenuta dal Consiglio Superiore del Commercio di Francia e deposizione fatta nel seno del medesimo dall'avvocato Adolfo Sacerdoti*, Padova 1871. Riferimenti anche in G. Tusset, *Paternalismo*, cit., pp. 113-114.

della *Prelezione* che, come libero docente presso l'Università di Padova, lesse il 27 novembre 1871³². I rapporti e anche gli ambiti di applicazione delle due discipline venivano spiegati con chiarezza. Utilizzando un'efficace metafora, l'economia politica veniva paragonata al terreno che alimenta la pianta del diritto commerciale, che senza quella non potrebbe né crescere né sopravvivere³³.

Le due materie erano considerate unite da un legame così stretto che per Sacerdoti solo studiando l'economia politica si potevano spesso comprendere le ragioni di norme commercialistiche il cui fondamento sarebbe rimasto altrimenti inspiegato. Era il caso, scriveva, del diritto societario o delle disposizioni in materia di trasporti, che talvolta contenevano prescrizioni di carattere imperativo alle quali i privati non potevano derogare. Il fondamento di disposizioni di quel tipo non poteva essere rintracciato in principi giuridici ma solo in ragioni di politica economica³⁴.

Questa dunque doveva guidare il legislatore nell'opera di rinnovamento del diritto commerciale. Partecipe del dibattito che animava la scienza commercialistica ansiosa di dare un fondamento scientifico alla propria materia, Sacerdoti era convinto che tale obiettivo potesse essere raggiunto solo se la disciplina degli istituti giuridici fosse stata ricavata dalla loro natura economica. Il diritto commerciale, scriveva, doveva dedurre i propri criteri direttivi dai fatti economici³⁵. Nel contempo, lo studioso per partecipare a quella agognata rinascita avrebbe dovuto accompagnare o, meglio, far precedere lo studio degli istituti giuridici da un loro esame sotto lo stretto e specifico profilo economico³⁶.

Queste affermazioni occupavano la parte centrale della prelezione del giovane professore, il quale, trattando di cambiale, di trasporti e di società commerciali, offrì al pubblico dei suoi studenti un'immediata dimostrazione di quell'indirizzo metodologico. A proposito della cambiale, insistette soprattutto sull'opportunità che tutti gli Stati adottassero una medesima legge cambiaria. Eliminati i profili che differenziavano le singole legislazioni nazionali, la normativa comune avrebbe dovuto costruire la disciplina della lettera di cambio assecondando la sua vera natura economica³⁷. In tema di trasporti, dopo aver ricostruito il significato economico del termine³⁸, invocò

³² Cfr. A. Sacerdoti, *Dell'influenza delle condizioni economiche presenti sopra l'odierno indirizzo del diritto mercantile. Prelezione al corso pareggiato di Diritto commerciale letta il dì 27 novembre 1871*, Padova 1874.

³³ A. Sacerdoti, *Dell'influenza*, cit., p. 7.

³⁴ Ivi, pp. 10-11.

³⁵ Ivi, p. 12.

³⁶ Ivi, p. 32.

³⁷ Ivi, pp. 22-25.

³⁸ Ivi, p. 25: "In senso economico, sotto il nome di mezzi di trasporto, intendonsi, così i veicoli, i quali trascinano materialmente le merci, le ferrovie, i piroscafi e via dicendo, come gli stromenti

l'applicazione del principio del libero scambio che, ritenuto "la più alta espressione della solidarietà economica dei vari popoli", era per lui indispensabile per favorire lo sviluppo del traffico internazionale³⁹. E infine, anche a proposito delle società commerciali, si dichiarò favorevole all'applicazione della più ampia libertà economica e di gestione dell'impresa che, sul piano giuridico, si sarebbe dovuta tradurre nel riconoscimento ai privati di una estesissima libertà associativa, sottratta a qualsivoglia tipo di ingerenza governativa⁴⁰. Come noto, queste ultime riflessioni si inserivano in un contesto nel quale, avviati da pochi anni i lavori di revisione del codice di commercio, la Commissione a ciò preposta si era già orientata nel senso dell'abolizione dell'autorizzazione governativa a cui il legislatore del '65 aveva subordinato la costituzione sia delle anonime sia delle accomandite per azioni⁴¹.

La medesima sensibilità per l'economia e una altrettanto solida conoscenza dei fondamenti economici degli istituti commercialistici furono tratti distintivi anche della produzione scientifica di David Supino, e ciò fin dagli anni degli esordi. Nel 1874 il giovane giurista pisano pubblicò un articolo la cui tesi

della circolazione. Ciò, che in ispecial modo contraddistingue il commercio attuale, è la copia, la celerità e la mole dei mezzi di trasporto d'ogni maniera".

³⁹ Ivi, pp. 25-28.

⁴⁰ Ivi, pp. 29-33.

⁴¹ Cfr. art. 156 cod. comm. 1865. A proposito di detta autorizzazione governativa e dell'Ufficio di Sindacato sulle Società commerciali e gli Istituti di credito istituito nel 1866 presso il ministero delle Finanze, si veda F. Belli – A. Scialoja, *Vocazioni interventiste, miti ed ideologie del liberismo all'indomani dell'unificazione nazionale: il controllo delle società commerciali e degli Istituti di credito nell'esperienza del Sindacato governativo (1866-1869)*, in C. De Cesare (cur.), *Il Sindacato governativo. Le società commerciali nel Regno d'Italia*, Bologna 1978, pp. 1-44. Sui lavori di revisione del codice di commercio, cfr. A. Padoa Schioppa, *La genesi*, cit., pp. 157-203. Per un inquadramento del dibattito sull'abolizione dell'autorizzazione governativa in fatto di costituzione delle società commerciali e delle decisioni che in merito vennero adottate dalla Commissione di revisione del codice di commercio già all'indomani del suo insediamento, si vedano: A. Sciumè, *Sindaci*, in *Enciclopedia del diritto*, XLII, Milano 1990, pp. 706-729; A. Padoa Schioppa, *Disciplina legislativa e progetti di riforma delle società per azioni in Italia (1862-1942)*, in Id., *Saggi di storia*, cit., pp. 205-259. Di società Sacerdoti si occupò nuovamente pochi anni dopo la Prelezione da ultimo richiamata. Cfr. A. Sacerdoti, *Voti per la riforma nell'ordinamento legislativo delle società per azioni*, Padova 1875. Uno scritto, quest'ultimo, che, incentrato sulle obbligazioni, gli amministratori e il diritto di ispezione dei soci, commentava il recente progetto Vigliani-Finali presentato al Senato l'8 dicembre 1874. Il testo di tale progetto è pubblicato con il titolo *Relazione e progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali presentato in iniziativa al Senato dal Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti (Vigliani) di concerto col Ministro d'Agricoltura, Industria e commercio (Finali) nella tornata dell'8 dicembre 1874*, in A. Marghieri (cur.), *I motivi del nuovo Codice di Commercio*, III, Napoli 1885, pp. 152-163. Per un esame del progetto, si vedano: P. Ungari, *Profilo storico delle anonime in Italia*, Roma 1974, pp. 63-66; A. Padoa Schioppa, *La genesi*, cit., p. 177; F. Galgano, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, Bologna 1993, p. 150; R. Teti, *La disciplina delle società anonime attraverso i lavori parlamentari: 1865-1925*, in M.M. Augello - M.E.L. Guidi (curr.), *La scienza economica in Parlamento (1861-1922). Una storia dell'economia politica dell'Italia liberale*, Milano 2002, pp. 317-340.

centrale era la liceità dei contratti a termine e in particolare di quelli aventi ad oggetto effetti pubblici⁴². Era questo un tema piuttosto controverso sul quale parte della scienza commercialistica, in un contesto di generale condanna, aveva iniziato non solo a scrivere ma anche a prendere posizione⁴³. Basti qui ricordare il contributo di Ercole Vidari⁴⁴, che fu peraltro un costante punto di riferimento di Supino, il quale nello scritto in esame più volte richiamò l'autorità del maestro pavese a sostegno della tesi che intendeva dimostrare. Le ripetute citazioni del saggio di Vidari, giova sottolinearlo, si inserivano in un quadro più articolato nel quale la vicinanza tra i due studiosi investiva la loro visione complessiva del diritto commerciale e degli strumenti atti a promuoverne il riscatto scientifico. I contratti a termine per il giurista pavese offrivano difatti una delle tante prove dell'arretratezza e della inadeguatezza della legislazione giuscommercialistica che, una volta di più, veniva criticata per non aver tenuto conto della natura economica degli istituti oggetto di disciplina⁴⁵. E dunque, al di là delle singole argomentazioni tese a dimostrare l'urgenza di disposizioni che innovassero quel settore del diritto commerciale, il richiamo a Vidari rappresentava per Supino l'adesione a un orientamento che elevava la natura economica dei fatti a criterio guida di qualsivoglia riforma.

Quest'ultima, per quanto attiene ai contratti a termine, secondo il giurista di Pisa avrebbe dovuto confermare ciò che anche a lui pareva incontrovertibile, e cioè la loro piena liceità anche per il diritto civile⁴⁶. Si trattava dunque di avviare un radicale cambiamento di prospettiva, che stravolgesse l'indirizzo dominante. Quei contratti difatti, quando avevano per oggetto non già merci, bensì effetti pubblici, venivano condannati come invalidi tanto dal legislatore quanto dalla giurisprudenza, sul presupposto che ad essi dovessero essere applicate le norme sul gioco e le scommesse⁴⁷. Dati

⁴² Cfr. D. Supino, *I contratti a termine e il progetto di legge per la tassa sul traffico dei titoli di borsa*, in "Archivio giuridico", XII (1874), pp. 425-444.

⁴³ Per un approfondimento, anche in chiave comparatistica, degli indirizzi legislativi e giurisprudenziali sui contratti a termine nel periodo che qui interessa, si veda A. Cappuccio, "Una alea lecita ed onesta". *I contratti differenziali tra effettività del mercato e legalità normativa nell'Italia liberale*, in "Quaderni fiorentini", XLV (2016), pp. 213-247.

⁴⁴ Ci si riferisce, in particolare, a E. Vidari, *Dei principali provvedimenti legislativi chiesti dal commercio italiano e desunti dalle proposte delle Camere di commercio*, Milano 1873, pp. 172-189, dove viene affermata con decisione la liceità dei contratti a termine e la necessità di una tempestiva riforma legislativa.

⁴⁵ Cfr. E. Fugazza, *Tra liberismo e solidarismo*, p. 36, nota 23.

⁴⁶ Cfr. D. Supino, *I contratti*, cit., p. 437, dove vengono riproposte le medesime riflessioni di E. Vidari, *Dei principali provvedimenti*, cit., p. 174, il quale, più puntualmente, aveva scritto che "il termine apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione in questo, che non sospende l'obbligazione ma ne ritarda soltanto l'esecuzione". E ancora, *ibid.*, Vidari aggiungeva che ai sensi dell'art. 1118 del codice civile le cose future potevano formare oggetto di contratto.

⁴⁷ Di "ostracismo istituzionale e di diffidenza sociale" ha scritto A. Cappuccio, "Una alea lecita ed onesta", cit., p. 220, nel ricostruire le radici antiche di quegli atteggiamenti che univano legislatori e

questi presupposti è facile comprendere il favore con il quale Supino accolse il disegno di legge, voluto dal ministro delle Finanze Minghetti, che oltre a tassare i contratti di borsa, fissò alcuni requisiti necessari affinché essi potessero considerarsi validi⁴⁸; un passo che lo studioso interpretò come anticipatorio di un loro definitivo riconoscimento⁴⁹.

Se ai contratti a termine Supino dedicò la gran parte dell'articolo in esame, merita tuttavia sottolineare che le osservazioni qui richiamate si inserivano in un discorso di più ampio respiro sulla speculazione di borsa che egli, richiamando anche gli scritti di autorevoli economisti, giudicava non solo lecita ma anche salutare al commercio⁵⁰.

Un tema, quello della speculazione, del quale si occupò nuovamente in un lungo saggio pubblicato l'anno successivo all'articolo da ultimo considerato⁵¹, e valutato come il "primo vero compendio di quello che oggi va sotto il nome di diritto dei mercati finanziari"⁵². Il titolo era già di per sé rivelatore dell'indirizzo metodologico che il giurista aveva pienamente abbracciato. Il suo proposito era dichiaratamente quello di realizzare un'analisi anche economica degli istituti giuridici presi in esame. La prima parte del contributo era un approfondimento della tesi già espressa, ossia della liceità dei contratti a termine, in un contesto nel quale il disegno Minghetti era nel frattempo diventato legge⁵³. I capitoli successivi offrivano un'analisi economica di quella

giurisprudenza nel condannare senza appello i contratti in esame, e allo stesso autore, ivi, p. 230, rinviamo anche per una ricognizione degli indirizzi giurisprudenziali che, in fatto di contratti a termine, si erano affermati negli stati pre-unitari. A proposito delle radici francesi della diffusa ostilità nei riguardi di quei contratti, cfr. F. A. Gorla, *Alle radici dei "contratti differenziali": l'evoluzione degli strumenti giuridici in ambito finanziario a partire dal caso francese (secc. XVIII-XIX)*, in F.A. Gorla - P. Rossi (curr.), *Regolare l'economia: il difficile equilibrio fra diritto e mercato dall'antica Roma alle odierne piazze finanziarie*, Novara 2014, pp. 75-124.

⁴⁸ Riferimenti al progetto Minghetti in A. Cappuccio, "Una alea lecita ed onesta", cit., p. 242. Per un inquadramento di ampio respiro delle ragioni che spinsero Minghetti a redigere quel disegno convertito poi in legge (l. 14 giugno 1874, n. 1971), si veda diffusamente A. Berselli, *Il problema finanziario del Ministero Minghetti*, in "Archivio Storico Italiano", II (1959), pp. 154-246, in particolare, pp. 180-181.

⁴⁹ Così D. Supino, *I contratti*, cit., pp. 439-444.

⁵⁰ Riconosceva difatti alla speculazione di borsa il merito di favorire la circolazione dei capitali e di aver altresì permesso allo Stato di finanziare grandi imprese attraverso l'emissione di prestiti pubblici, ivi, p. 425.

⁵¹ Cfr. D. Supino, *Le operazioni di borsa secondo la pratica, la legge e l'economia politica*, Roma-Torino-Firenze 1875.

⁵² Così R. Volante, *Supino*, cit. p. 1923.

⁵³ Una legge della quale Supino non esitò a criticare diverse disposizioni. Bersaglio delle sue osservazioni polemiche furono in particolare le norme che prevedevano come requisito di validità dei contratti a termine la presenza obbligatoria di un pubblico mediatore. Una scelta, questa, che egli condannò in quanto ritenuta lesiva del principio della libertà delle contrattazioni e inutile a frenare il grave fenomeno dell'agiotaggio. Cfr. D. Supino, *Le operazioni*, cit., pp. 89-95. Per un approfondimento di questa legge e dei requisiti che richiese *ad substantiam* in tema di contratti a

che Supino definì “l’arte dello speculatore”. Il riferimento a Proudhon e al suo *Manuel du spéculateur à la Bourse*⁵⁴ era esplicito, tanto che il giurista pisano dichiarò di aver adottato il “sistema” del filosofo ed economista francese per spiegare le “combinazioni delle speculazioni”⁵⁵. In un periodo nel quale in Italia l’opera di Proudhon era da tempo nota e oggetto peraltro di letture differenti⁵⁶, il commercialista vi aderì solo come guida per illustrare le operazioni di borsa. Le tesi sottese ai loro scritti erano difatti profondamente diverse. Proudhon apparteneva alla folta schiera di chi, sotto angoli prospettici differenti, condannava la speculazione. Supino continuava invece a considerarla necessaria per la prosperità dei commerci. Nella parte centrale del suo saggio, appoggiandosi alle tesi di Bozerian⁵⁷, il giurista confutava difatti le argomentazioni di coloro⁵⁸ che, equiparando gli speculatori ai giocatori di carte, reputavano la loro attività immorale⁵⁹ e improduttiva⁶⁰.

Anche in quello che era destinato a diventare “il tema principale della sua produzione scientifica”⁶¹, ossia la cambiale e l’assegno bancario, il giurista pisano fin dagli anni Settanta ne indagò la natura economica, sulla base della

effetti differiti, si veda A. Cappuccio, “*Una alea lecita ed onesta*”, cit., pp. 242-243.

⁵⁴ Cfr. P.-J. Proudhon, *Manuel du spéculateur à la Bourse*, Paris 1857. A proposito di questo scritto, che nelle prime due edizioni fu pubblicato anonimo, e che nella terza fu preceduta da una Prefazione nella quale Proudhon fu fortemente critico nei riguardi di se stesso, si vedano, fra i tanti contributi: R. Allio, *Le contraddizioni economiche di Proudhon nella critica di Marx*, Bologna 1978, pp. 40-41, e diffusamente J.-C. Juhel - D. Dufour, *A discussion of stock market speculation by Pierre-Joseph Proudhon* (12th World Congress of Accounting Historians, Istanbul 20-24 July 2008), consultato online [data di accesso: maggio 2019].

⁵⁵ Cfr. D. Supino, *Le operazioni*, cit., p. 132.

⁵⁶ La letteratura su Proudhon è, come noto, molto vasta. In questa sede, più che riferimenti a chi ha esaminato *ex professo* il pensiero del filosofo francese, interessa richiamare gli studi di chi, in anni recenti, si è focalizzato soprattutto sulla circolazione dei suoi scritti in Italia. In argomento, si veda diffusamente: G. Manganaro Favaretto, *Proudhon in Italia. Una riflessione politica incompresa*, Trieste 2000.

⁵⁷ Il riferimento è, in particolare, a M.J. Bozerian, *La bourse, ses opérateurs et ses opérations*, Paris 1859.

⁵⁸ Bersaglio delle critiche di Supino, oltre a Proudhon, fu un altro economista francese, lo smithiano Jean-Baptiste Say e il suo *Traité d’économie politique*, Paris 1841.

⁵⁹ Pur consapevole che l’attività speculativa attirava una gran copia di persone, molte desiderose di facili guadagni e disposte a ricorrere anche a mezzi illeciti pur di raggiungere l’obiettivo prefissato, Supino riteneva nondimeno che la borsa in sé e le sue operazioni non potessero condannarsi come immorali. “Non si può né si deve confondere l’uso con l’abuso”, ammoniva, “le istituzioni con le persone, la speculazione con l’aggiotaggio”. Per lui erano da reputarsi “l’una (la speculazione n.d.a.), purché non se ne abusi, non solo moralissima ma bensì eminentemente utile allo svolgimento della pubblica sicurezza, l’altro (l’aggiotaggio n.d.a.) degno sotto tutti i rapporti di essere riprovato dagli uomini onesti”. Cfr. D. Supino, *Le operazioni*, cit., p. 152.

⁶⁰ Per Supino, invece, la speculazione doveva intendersi come “l’insieme delle operazioni fatte sulle mercanzie e sugli effetti pubblici affine di guadagnare sul rialzo e sul ribasso dei prezzi”, e dunque egli vi intravedeva produttività (ivi, p. 154).

⁶¹ R. Volante, *Supino*, cit. p. 1923.

convinzione, ormai radicata in tutta la generazione di giuscommercialisti alla quale apparteneva, che detto studio dovesse necessariamente precedere quello propriamente giuridico. E questo avrebbe dovuto essere un monito non solo per la scienza giuridica ma ancor prima per il legislatore. Così in un articolo dedicato ai biglietti all'ordine⁶², l'indagine sulla loro "qualità intrinseca", vale a dire sulla loro natura economica, veniva impiegata quale criterio per dimostrarne l'assoggettamento al diritto commerciale anche nel caso in cui avessero causa civile⁶³. L'argomento venne ulteriormente approfondito una decina di anni più tardi⁶⁴. Commentando il nuovo codice di commercio, entrato in vigore il 1° gennaio 1883, Supino ripercorse brevemente la storia della legislazione italiana in materia di cambiale, mettendo in luce lo scollamento che per lungo tempo vi era stato tra il diritto positivo italiano e la funzione economica di quel titolo di credito⁶⁵. Superato quel dissidio, Supino registrava tuttavia un conflitto in seno alla scienza giuridica, divisa allorché si trattava di indagare il fondamento giuridico della cambiale, da alcuni individuato in un contratto, da altri nella mera volontà del debitore⁶⁶. Ancora una volta, la valutazione della "realtà dei fatti economici" fu il criterio che orientò il giurista tra i diversi indirizzi dottrinali e lo portò a ritenere corretta la posizione di chi considerava l'atto unilaterale del debitore sufficiente a vincolarlo.

L'idea di un rapporto inscindibile fra il diritto commerciale e l'economia politica percorse come una sorta di filo rosso anche gli scritti con cui, sul piano accademico e scientifico, esordì Alberto Marghieri. Una prima, importante testimonianza di quello che anche per il giovane professore napoletano si annunciava come un preciso indirizzo metodologico è offerta

⁶² Cfr. D. Supino, *Dei biglietti all'ordine che non dipendono da causa commerciale*, in "Archivio giuridico", XVII (1876), pp. 265-272.

⁶³ Ivi, pp. 266-267.

⁶⁴ Il riferimento è al primo di una serie di lavori monografici sulla cambiale e i biglietti all'ordine, tutti successivi al periodo che s'intende considerare nel presente contributo. Si veda D. Supino, *La cambiale e l'assegno bancario. Commento al titolo X libro I del nuovo codice di commercio*, Verona-Padova 1887.

⁶⁵ Merita ricordare brevemente al proposito che fino al codice di commercio dell'82 la cambiale era stata considerata dal legislatore italiano, impermeabile alle riforme e agli studi innovativi compiuti sull'argomento in Germania, come un contratto di cambio traiettizio. Già però all'inizio dei lavori di revisione del codice di commercio del 1865, la Commissione accolse le novità della legge cambiaria tedesca del 1848 e i principi propugnati fin dal 1839 da Einert, il quale aveva affermato il principio dell'astrattezza dell'obbligazione cambiaria. E così, come ha messo in luce A. Padoa Schioppa, *La genesi*, cit., p. 161, fin dall'inizio dei lavori i commissari decisero di definire la cambiale "un'obbligazione meramente formale di pagare o far pagare una determinata somma in un determinato luogo e ad una determinata scadenza al possessore di essa". A proposito della lezione della scienza giuridica tedesca in materia di cambiale, cfr. P. Spada, *Appunti sulle origini dell'astrattezza cambiaria*, in "Annali della Facoltà di giurisprudenza - Università degli Studi di Macerata", XXXII (1976), pp. 521-551.

⁶⁶ Cfr. D. Supino, *La cambiale*, cit., pp. 6-19.

dalla “prolusione” che nel novembre 1876 lesse nella Università di Napoli⁶⁷. Agli studenti del corso di diritto commerciale a lui affidato in quanto libero docente si presentò con un preciso discorso programmatico, nel quale illustrò la materia oggetto di insegnamento, soffermandosi sul suo “sistema”, sul “metodo” che si proponeva di osservare e sui “criteri direttivi e critici” che lo avrebbero guidato. Già da questa anticipazione è chiaro che il discorso in esame, pur dato alle stampe con il titolo di *Prolusione*, deve essere in realtà considerato una pre-lezione, in quanto introduttivo a un singolo corso, e non già al “lavoro didattico di un intero Ateneo”⁶⁸. In effetti, all’intervento di Marghieri mancava quell’orizzonte ampio proprio delle orazioni inaugurali, le quali, lette innanzi all’intero corpo accademico, erano l’occasione per trattare le questioni più varie⁶⁹. Nondimeno, il discorso del giovane giuscommerzialista, pur avente ad oggetto un singolo ramo del diritto, si distinse per il piglio critico con il quale interpretò le istanze di una materia in cerca di rinnovamento scientifico.

Tra i molti punti toccati, quello che qui interessa è in particolare, come anticipato, il rapporto che egli tracciò fra il diritto commerciale e le altre scienze. Un tema, questo, che significativamente venne affrontato in apertura dell’intervento, quasi a indicare la strada maestra che si intendeva percorrere tanto nello studio quanto nell’insegnamento. Dopo aver affermato con forza la centralità acquisita dal diritto commerciale⁷⁰, senza esitazione individuò nell’economia politica la scienza con la quale esso si trovava “specialmente” legato⁷¹. Assecondando quello che ormai, lo si è visto, stava diventando un argomento costantemente ripetuto dalla scienza giuridica, Marghieri lamentò il

⁶⁷ Cfr. A. Marghieri, *Introduzione allo studio del diritto commerciale. Prolusione letta nella R. Università di Napoli nel novembre del 1876*, Napoli 1876.

⁶⁸ Sul ruolo delle prolosioni e dei discorsi inaugurali, diverso da quello delle pre-lezioni, cfr. P. Grossi, *Le ‘prolosioni’ dei civilisti e la loro valenza progettuale nella storia della cultura giuridica italiana*, in Id. (cur.), *Le prolosioni dei civilisti*, I (1873-1899), Napoli 2012, pp. XVII-XLI, in particolare, pp. XVII-XIX.

⁶⁹ Un aspetto, questo, richiamato di recente anche da M. Lucchesi, *La scienza e/è la vita. Pasquale Del Giudice, Pietro Vaccari, Arrigo Solmi (Pavia 1878-1930)*, Milano 2018, pp. XI-XII e p. 163.

⁷⁰ A. Marghieri, *Introduzione allo studio*, cit., p. 3: “[...] a’ nostri tempi il Diritto commerciale, e come scienza pura e come legislazione e come pratica, ha raggiunto la più grande importanza”.

⁷¹ Marghieri era certamente consapevole dei legami tra il diritto commerciale, “campo di studi determinati e ricchissimi”, e le “altre parti della scienza generale del Diritto”, tanto che egli credeva fortemente nella necessità di una solida preparazione civilistica. “Presupposto necessario e generale dei nostri studi dovrà certamente essere il Diritto civile”, ammoniva, “che, nella Scienza del diritto, rappresenta, per dir così, la parte fondamentale” (ivi, p. 14). Il diritto civile ricopriva per il giurista napoletano un ruolo così importante che a suo avviso “mentre è possibile essere un buon civilista senza conoscere appieno il Diritto Commerciale, non si può in nessun modo aspirare al nobilissimo titolo di giurista commerciale senza una conoscenza perfetta del Diritto Civile” (*ibid.*). Nondimeno, il diritto commerciale risultava legato soprattutto a quella scienza “l’oggetto della quale è appunto il miglioramento economico delle nazioni” (ivi, p. 4).

fatto che di quel rapporto soprattutto il legislatore si era disinteressato. I più illustri esponenti della commercialistica erano uniti nel denunciare i limiti del diritto vigente e nel ricondurli anche al fatto che esso non rispecchiasse la natura economica degli istituti giuridici che disciplinava. Lo studioso napoletano, date le premesse del suo discorso, non poté che aderire a quell'orientamento⁷².

E immediatamente offrì un'efficace dimostrazione della sua tesi. Tra i tanti esempi che avrebbe potuto proporre, scelse di concentrarsi su quello che a giudizio di molti era tra i settori più arretrati del diritto commerciale, ovvero il diritto cambiario, non a caso tra i più studiati in quegli anni di grande fermento scientifico. Un ambito che molti giuristi indicavano in effetti come paradigmatico dell'incapacità del diritto positivo di tradurre in norma le funzioni economiche degli istituti considerati⁷³. In poche righe Marghieri riuscì a sintetizzare non solo i criteri lungo i quali si sarebbe dovuto indirizzare l'intervento riformatore del legislatore ma anche, crediamo, la sua visione più generale del diritto commerciale.

Per questa parte – scriveva – il Diritto commerciale si lega strettamente con l'Economia politica, senza l'aiuto della quale sarebbe stato impossibile comprendere il concetto giuridico del contratto cambiario e dei titoli co' quali si compie, fondandosi esso interamente sulla natura e sullo scopo economico di quelli. E allora soltanto – proseguiva – si può scendere a un esame giuridico dei diversi rapporti fra le varie persone che qualificatamente intervengono nelle operazioni cambiarie, quando, al lume della scienza economica, si è compreso il vero valore da darsi a taluni requisiti speciali dei titoli che si chiamano pure lettere di cambio o biglietti all'ordine o meglio cambiali, usando la parola generica della scienza moderna⁷⁴.

Marghieri, dunque, pochi anni dopo gli esordi, ancora giovanissimo tracciò con estrema lucidità quelli che a suo giudizio dovevano essere i confini del diritto commerciale e i suoi rapporti con le altre scienze. Oltre alla prelezione da ultimo considerata, ne è una prova ulteriore un saggio di poco posteriore,

⁷² La sua critica fu rivolta, in particolare, ai tentativi operati da alcuni legislatori di ricondurre gli istituti giuscommercialistici sotto la disciplina del diritto romano, con la conseguenza di dimenticare “la vera natura dello istituto giuridico che trattano”, alterandola, “falsandone il concetto, rinnegando le loro conseguenze” (ivi, p. 9).

⁷³ Tra i diversi studi sulla cambiale, pubblicati nel periodo che qui rileva, richiamiamo innanzitutto alcuni contributi di Vidari. Cfr: E. Vidari, *Studio critico e comparativo di legislazione cambiaria*, in “Archivio giuridico”, I (1868), pp. 520-581; Id., *La lettera di cambio. Studio critico di legislazione comparata*, Firenze 1869; Id., *Di alcuni progetti di legge sulla cambiale*, in “Archivio giuridico”, VI (1870), pp. 368-380, pp. 432-447; VII (1871), pp. 71-90, pp. 344-357, pp. 483-497; VIII (1871), pp. 68-82. Di cambiale, nello stesso torno di anni, scrisse anche Carnazza Puglisi, il quale ingaggiò una polemica piuttosto accesa con Vidari, come testimonia il suo seguente contributo: G. Carnazza Puglisi, *Esame critico sugli scritti del Professore Vidari Di alcuni progetti di legge sulle cambiali*, in “Archivio giuridico”, VIII (1871), pp. 280-287, pp. 460-469.

⁷⁴ A. Marghieri, *Introduzione allo studio*, cit., p. 20.

dedicato ai *Quasi-contratti nel diritto commerciale*⁷⁵. Pur avendo ad oggetto un singolo istituto, il contributo in esame offrì allo studioso l'occasione per riflettere, su un piano più generale, sui rapporti fra il diritto commerciale e il diritto civile. Una volta di più, la funzione economica degli istituti, lo scopo economico che essi si prefiggevano venivano indicati come il vero discrimine tra i due rami del sapere, le cui diversità venivano ricondotte espressamente a "una necessità economica"⁷⁶. E dunque l'idea che qualunque studio di carattere giuridico non potesse prescindere da un'analisi della natura economica dei fatti era ribadita con estrema chiarezza.

3. Giudici e giuristi oltre la lettera del codice. Per uno studio sistematico del diritto commerciale

Come anticipato, la seconda direttrice lungo la quale, nel corso degli anni Settanta dell'Ottocento, si avviò il rinnovamento del diritto commerciale ruotò intorno all'idea che fossero ormai necessarie costruzioni sistematiche degli istituti giuridici. Coloro che possiamo annoverare tra i più rappresentativi esponenti della scienza giuscommercialistica di quel decennio rifiutavano l'approccio esegetico che, seppur non seguito da tutta la dottrina, era nondimeno un tratto distintivo di alcuni importanti settori della stessa. Come noto, è un dato ormai pienamente acquisito dalla ricerca storica che la dottrina postunitaria fu molto più variegata di quanto un vecchio indirizzo storiografico non avesse un po' tralattivamente tramandato. E dunque è oggi opinione ampiamente consolidata che quella scienza giuridica non possa essere inquadrata sotto l'onnicomprensiva etichetta di 'Scuola dell'Esegesi'. E ciò, in considerazione del fatto che in diversi scritti pubblicati già all'indomani dell'unificazione legislativa mancavano quelli che tradizionalmente sono stati indicati come i profili tipici di un indirizzo metodologico di stampo esegetico⁷⁷.

Orbene, queste considerazioni, lo abbiamo anticipato, si attagliano anche a

⁷⁵ Cfr. A. Marghieri, *I quasi-contratti nel diritto commerciale*, in Id., *Studi di diritto commerciale*, Napoli 1878, pp. 79-136.

⁷⁶ Ivi, p. 83.

⁷⁷ Per un approfondimento dei caratteri tradizionalmente attribuiti alla 'Scuola dell'Esegesi', cfr. N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, Torino 1979. Rinviamo altresì a G. Tarello, *La Scuola dell'Esegesi e la sua diffusione in Italia*, ora in Id., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna 1988, pp. 69-101. A proposito della ricostruzione storiografica oggi prevalente si vedano: R. Ferrante, *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Milano 2002, con specifico riguardo all'area francese; Id., *Un secolo di legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e cultura giuridica*, Torino 2015, pp. 117-169 per un approfondimento della scienza giuridica italiana nei primi decenni del XIX secolo; G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2012, pp. 36-52, e pp. 127-138.

coloro che si candidavano a essere i nuovi protagonisti della scienza commercialistica. Nelle loro riflessioni era difatti espressa con forza l'esigenza di allontanarsi da un metodo che aveva eretto il codice a strumento privilegiato per regolare i rapporti giuridici e ne aveva fatto l'oggetto unico di studio, e dall'immagine di un interprete passivo nei riguardi della legge.

Il ruolo di un giurista "costruttore", capace di cogliere il "volto autentico del diritto" oltre il testo della legge⁷⁸ fu chiaramente tratteggiato da Supino fin dagli inizi della sua produzione scientifica.

Interessante sotto questo specifico punto di vista è un articolo che egli pubblicò nel 1874 a commento del Progetto preliminare di codice di commercio⁷⁹. Lo spunto per ragionare intorno al ruolo del giurista fu offerto al giovane studioso pisano dalla norma che, dopo il codice di commercio, individuava negli usi e nel diritto civile le fonti del diritto commerciale⁸⁰. Supino criticò con fermezza quella disposizione per il fatto che essa, a suo giudizio, non lasciava spazio al potere discrezionale del giudice. Le sue riflessioni critiche si rivolsero in particolare nei riguardi della scelta del legislatore di inserire tra le fonti il diritto civile. In questo modo egli riteneva che si vincolasse l'attività interpretativa del giudice al dettato del codice civile, con conseguenze dannose per il progresso del diritto commerciale. Un fatto per lui incontrovertibile erano le lacune del codice, di qualunque codice, che per quanto fosse accuratamente redatto e compilato non poteva in alcun modo ambire alla completezza e dunque alla pretesa di disciplinare un'intera materia⁸¹. Pertanto, egli insisteva sulla centralità dell'attività del giudice, il solo in grado di assecondare le esigenze del commercio e di dare risposte pronte alle istanze di un settore, il diritto commerciale, in continua trasformazione⁸².

Ciò che emerge tra le righe dello scritto di Supino è il confronto fra un diritto legale e un diritto effettivo. Di questo il magistrato avrebbe dovuto avere la massima considerazione, anche a costo di disattendere il dettato della legge⁸³. Quello del giurista pisano era evidentemente un discorso coerente, nel quale le istanze di rinnovamento metodologico si intrecciavano e

⁷⁸ Si sono qui riprese le espressioni utilizzate da P. Grossi, *Assolutismo giuridico e diritto privato nel secolo XIX*, ora in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano 1998, pp. 130-131 e Id., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano 2000, p. 14.

⁷⁹ Cfr. D. Supino, *Studi sul progetto del nuovo codice di commercio*, in "Archivio giuridico", XIII (1874), pp. 521-563. Su tale progetto, pubblicato nel 1873, si veda A. Padoa Schioppa, *La genesi*, cit., pp. 159-172.

⁸⁰ Cfr. art. 1 del *Progetto preliminare per la riforma del codice di commercio del Regno d'Italia*, Firenze 1873, per il quale "in materia commerciale, dove le leggi speciali sul commercio non dispongano, si osservano gli usi mercantili, ed, in mancanza, si applica il diritto civile".

⁸¹ Cfr. D. Supino, *Studi sul progetto*, cit., pp. 526-528.

⁸² *Ivi*, p. 529.

⁸³ *Ibid.*

completavano le une con le altre. L'invito al giudice a guardare al di là del codice, ad allontanarsi dalla lettera della norma, qualora gli interessi generali del commercio lo avessero reso necessario, era strettamente connesso con l'idea, più sopra richiamata, della complementarietà fra diritto commerciale ed economia. L'interprete doveva essere in grado di cogliere la complessità della realtà sociale, con le sue leggi economiche e le sue continue istanze di rinnovamento. E solo allontanandosi dalla rigidità del testo legale diveniva possibile accogliere e assecondare le richieste espresse dal mondo dei commercianti.

È chiaro dunque il ruolo che Supino assegnava al giudice in seno all'ordinamento. Egli avrebbe dovuto essere "il tramite del cambiamento e l'espressione di un diritto vivente", per usare le locuzioni impiegate da autorevole storiografia a proposito di come parte della scienza giuridica ottocentesca interpretava l'attività del magistrato⁸⁴. L'opera del giurista pisano si inseriva dunque in un contesto dottrinale che, come è stato scritto di recente, tendeva a recuperare un posto centrale per il diritto giurisprudenziale⁸⁵. In questa prospettiva ci pare di particolare interesse il suggerimento che il giovane studioso rivolse al legislatore affinché tra le fonti del diritto commerciale, anziché il diritto civile *tout court*, annoverasse "i principi analoghi del diritto civile"⁸⁶. Un invito, quello, che una volta di più si ascriveva ad alcuni filoni della cultura giuridica sensibili a riconoscere all'interprete un rinnovato ruolo creativo⁸⁷.

Sarebbe probabilmente errato attribuire a Supino l'idea dell'opportunità di una delega in bianco al magistrato. Egli difatti, pur auspicando che il legislatore si limitasse a fissare una "sola norma direttrice", invitava il giudice a una cauta prudenza ogniqualvolta avesse ritenuto necessario derogarvi⁸⁸. Nondimeno, l'immagine di un magistrato titolare di un ampio potere discrezionale fu tratteggiata con precisione anche allorché il giurista affrontò il tema piuttosto controverso degli atti di commercio. Come noto, il Progetto preliminare e il successivo codice del 1882, proseguendo lungo la direttrice del codice del '65, posero a base dell'intera costruzione giuridica l'atto di

⁸⁴ Si rinvia a P. Costa, *Pagina introduttiva. Giudici, giuristi (e legislatori): un "castello dei destini incrociati"?*, in "Quaderni fiorentini", XL, 1 (2011), pp. 1-17, in particolare, p. 15.

⁸⁵ Su questi profili si rinvia a M. Meccarelli, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in "Quaderni fiorentini", XL, 2 (2011), pp. 721-745.

⁸⁶ D. Supino, *Studi sul progetto*, cit., p. 529.

⁸⁷ A proposito di questi indirizzi interpretativi emersi in seno alla dottrina giuridica ottocentesca, cfr. A. Spinosa, *"L'economia dei codici moderni". Legislazione e giurisprudenza nella dottrina italiana dell'Ottocento*, in "Quaderni fiorentini", XL, 2 (2011), pp. 747-780.

⁸⁸ D. Supino, *Studi sul progetto*, cit., p. 529: "Mi sembra che non si possa far di meglio che dare al giudice una norma direttrice, concedendogli nello stesso tempo la facoltà di allontanarsi prudentemente dalla medesima a seconda delle circostanze".

commercio. Mentre il testo del '65 aveva distinto gli atti che erano intrinsecamente di commercio da quelli reputati tali dalla volontà del legislatore⁸⁹, il codice del 1882 optò per un unico elenco, non tassativo, degli atti che la legge riteneva tali⁹⁰. Orbene, Supino criticò la scelta di ricorrere allo strumento dell'elencazione, fosse essa tassativa o meramente esemplificativa, in quanto non rispondente alle esigenze di certezza del diritto⁹¹. Più opportuno sarebbe stato a suo giudizio offrire una definizione astratta e "ben comprensiva" dell'atto di commercio. Tuttavia, consapevole delle difficoltà connesse a un'opzione di questo tipo, concludeva per l'attribuzione al giudice del potere di valutare discrezionalmente di volta in volta il singolo atto, senza alcun vincolo imposto dalla legge⁹². È chiaro come in questi passaggi il ragionamento del giurista pisano non brillasse per coerenza. Il timore che venisse minata la certezza del diritto lo portava a criticare la scelta legislativa di racchiudere in elenchi, inevitabilmente incompleti, gli atti che avrebbero dovuto fissare l'ambito di applicazione della "materia commerciale". È però evidente che la soluzione prospettata, che non contemplava limiti all'attività del magistrato, non arginava certo il problema che si intendeva evitare. Per quel che qui rileva, è dunque ulteriormente chiara l'importanza che Supino riconosceva all'interprete, il cui ruolo finiva per sconfinare talvolta in un'attività creativa.

Il ruolo di "costruttore", capace di allontanarsi dal testo normativo, nell'opera del giovane giurista non era riservato esclusivamente al giudice. Anche lo studioso, il teorico del diritto doveva essere in grado di costruire gli istituti giuridici guardando oltre le disposizioni codicistiche. Un obiettivo, quest'ultimo, che egli stesso realizzò in un'ampia monografia, data alle stampe nel 1878 e dedicata al conto corrente⁹³. Era questo un istituto, elaborato dalla prassi ma privo di definizione legislativa, in ordine al quale regnava grande incertezza, tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza⁹⁴. Nel saggio in esame Supino offrì una costruzione scientifica dell'istituto seguendo un metodo nel quale degno di nota era innanzitutto l'atteggiamento storicistico.

⁸⁹ L'art. 2 conteneva l'elenco tassativo degli atti che "sono di commercio", e l'art. 3 elencava, in maniera indicativa, gli atti che la legge reputava di commercio.

⁹⁰ Cfr. art. 3 cod. comm. 1882.

⁹¹ A proposito delle "enunciazioni dimostrative", D. Supino, *Studi sul progetto*, cit., p. 532, affermava che esse "sono sempre pericolose nella codificazione del diritto, e quanto desse son più estese e numerose tanto più fanno sorgere il dubbio se oltre i casi espressi ne siano ammissibili altri". E anche in ordine alle elencazioni tassative, osservava (*ibid.*) che "il commercio si allarga e si estende di continuo; ogni giorno crea nuovi istituti i quali naturalmente non trovano posto nella già fatta enumerazione degli atti di commercio [...] d'onde difficoltà pratiche talvolta insormontabili".

⁹² Ivi, pp. 532-533.

⁹³ Cfr. D. Supino, *Del conto corrente*, Bologna 1878.

⁹⁴ Si vedano al proposito le recensioni del libro pubblicate in "La legge", XVIII (1878), pp. 96-97, e in "Il Filangieri", III (1878), pp. 48-52.

Venne difatti ripercorsa la storia del conto corrente. Dalle pagine a ciò dedicate⁹⁵ è evidente come per l'autore l'indagine storica non fosse affatto semplice erudizione. Egli piuttosto, in un confronto fra la disciplina antica e quella contemporanea, ricercava le norme ancora valide e vigenti. Chiaro era poi l'impianto sistematico che fu dato al lavoro, che affrontò le questioni più spinose sollevate dall'istituto giuridico esaminato, del quale venne offerta una trattazione completa in una giustapposizione tra elementi ricavati dalla prassi e altri attinti dalle opere dottrinali.

Negli stessi anni in cui Supino si dedicava al conto corrente, Sacerdoti pubblicò due ponderosi volumi sul contratto di assicurazione⁹⁶. Anche lo studioso patavino rivolse dunque i propri interessi a un istituto che trovava nella prassi una disciplina dettagliata ma che non aveva ancora ricevuto una definizione legislativa. Le osservazioni compiute in ordine agli interessi mostrati per l'economia politica e alla capacità di applicare la propria cultura economica all'analisi degli istituti giuridici hanno di per sé trasmesso l'immagine di un giurista attento a quanto accadeva al di fuori del mondo del diritto; e dunque consapevole che la propria attività non poteva esaurirsi in una esegesi del testo legislativo. L'esame degli scritti sull'assicurazione arricchisce il quadro di elementi ulteriori. Anche Sacerdoti realizzò una trattazione completa, nella quale ampio spazio veniva concesso alla ricostruzione storica del contratto esaminato. Merita segnalare al riguardo l'inserimento nel primo volume, al termine del lungo *excursus* sull'origine dell'assicurazione, di un'appendice con uno scritto inedito di un maestro della storia giuridica, Francesco Schupfer⁹⁷. Riconoscimento dunque dell'autorità della tradizione, osservazione attenta della prassi⁹⁸ e ricerca del fondamento economico degli istituti erano ulteriori caratteri dell'opera del giurista di Padova che testimoniano una volta di più il suo rifiuto di una visione codicentrica del diritto.

Anche il terzo giuscommercialista, Marghieri, che si è qui scelto come rappresentante del rinnovamento del diritto commerciale negli anni Settanta dell'Ottocento, mostrò una spiccata sensibilità per le costruzioni sistematiche degli istituti giuridici. Prova ne è l'ampia monografia che diede alle stampe agli

⁹⁵ Cfr. D. Supino, *Del conto corrente*, cit., capitolo primo, §§ 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

⁹⁶ Cfr: A. Sacerdoti, *Il contratto di assicurazione*, I, Padova 1874; Id., *Il contratto di assicurazione*, II, Padova 1878.

⁹⁷ Cfr. A. Sacerdoti, *Il contratto di assicurazione*, I, cit., pp. 115-121, *Appendice. Dell'origine storica delle assicurazioni marittime e della loro legislazione. Brano d'un lavoro inedito di Storia del Diritto Italiano del prof. Francesco Schupfer*.

⁹⁸ Diverse pagine erano difatti dedicate a un esame delle norme fissate da alcune compagnie di assicurazione (A. Sacerdoti, *Il contratto di assicurazione*, II, cit., pp. 41-48), segnatamente in ordine ad alcuni profili dell'assicurazione sulla vita, alla quale l'autore riservò ampio spazio nel secondo volume della sua opera.

inizi del decennio successivo con il titolo *Il diritto commerciale italiano esposto sistematicamente*⁹⁹. Un titolo, questo, che era già di per sé emblematico del metodo seguito¹⁰⁰, di cui però, merita sottolinearlo, lo studioso aveva già fornito una compiuta teorizzazione alcuni anni prima. Ci riferiamo, in particolare, alla già richiamata prelezione del 1876¹⁰¹. Nel presentare il corso di diritto commerciale ai propri studenti napoletani, Marghieri tratteggiò con estrema chiarezza lo stato in cui versava la scienza giuridica del tempo, in bilico tra un atteggiamento meramente esegetico ed uno esclusivamente fondato su una “ragione teoretica”¹⁰². Entrambe le direttrici metodologiche erano da lui severamente criticate. La prima, in quanto fondata sull’esame esclusivo del codice, ignorava “il movimento effettivo del commercio”¹⁰³. Un elemento, quest’ultimo, sul quale la scienza giuscommercialistica, lo abbiamo visto, richiamava ripetutamente l’attenzione quale criterio orientativo tanto per il legislatore quanto per lo studioso. Il secondo atteggiamento, in quanto volto a una costruzione solo teorica degli istituti giuridici, non contemplava l’esame delle norme positive¹⁰⁴. Il metodo propugnato dal giovane giurista si proponeva invece di coniugare i due indirizzi interpretativi. Ogni istituto giuridico avrebbe dovuto essere innanzitutto inquadrato sul piano teorico. In un secondo momento, si sarebbe dovuta verificare la consonanza tra quella costruzione teorica e la norma di diritto positivo applicabile all’istituto considerato. Nel caso in cui tra le due si fosse rintracciato uno scollamento, l’interprete, dopo aver ricostruito l’origine storica del diritto vigente, ne avrebbe dovuto proporre una critica serrata¹⁰⁵.

Concludiamo il presente contributo con una breve notazione di sintesi. Quella che si è qui proposta è un’interpretazione del diritto commerciale degli anni Settanta dell’Ottocento e degli orientamenti lungo i quali crediamo che esso fondò il proprio riscatto scientifico. Certamente il dibattito sul metodo e le riflessioni in ordine alle analisi economiche degli istituti giuridici si arricchirono progressivamente di contributi, di nomi e di argomenti a partire

⁹⁹ Cfr. A. Marghieri, *Il diritto commerciale italiano esposto sistematicamente*, Napoli 1882.

¹⁰⁰ Anche R. Teti, *Un diritto per gli imprenditori*, cit., p. 78, ha richiamato l’attenzione su questo scritto di Marghieri.

¹⁰¹ Cfr. A. Marghieri, *Introduzione allo studio*, cit. (riferimenti *supra*, nota 66).

¹⁰² Ivi, p. 14.

¹⁰³ Con la conseguenza che si ponevano “i giovini nella necessità, non appena usciti dalla scuola, di rifare da per loro stessi gli studii, di mettersi come si suol dire, al corrente della coltura moderna”. *Ibid.*

¹⁰⁴ E dunque, per Marghieri, si correva il rischio di rendere gli studenti “inesperti a trattare gli affari della pratica, perché ignari delle disposizioni legislative in vigore, e quel che è più, ignari di quel nesso scientifico che le unisce, che le fa intendere, che le fa spiegare, che ne rende facile l’applicazione”. *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

dagli anni Ottanta. Tuttavia, l'opera di giuristi quali Marghieri, Sacerdoti e Supino, oltre naturalmente agli scritti di Vidari, crediamo offrano al moderno osservatore più di un elemento per anticipare di almeno un decennio, rispetto alla ricostruzione storiografica tradizionale, il momento di svolta del diritto commerciale postunitario.